



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 214 del 09-12-2020

Oggetto: FORMULAZIONE ATTO DI INDIRIZZO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ZONE OMOGENEE COMPATIBILI CON ATTIVITÀ DI SALE DEL COMMUNATO DEFINITE DALL'ART. 9-BIS DELLA L.R. 1 FEBBRAIO 2005, N. 3.

Il giorno **nove dicembre duemilaventi**, alle ore **08:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P
SILEONI TOMMASO	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Sindaco, FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Regione Marche con L.R. 1 febbraio 2005, n. 3 – **NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI** - ha disciplinato le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse condizioni religiose e culturali di ciascuna persona, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza;

ATTESO che la Regione Marche, con l'art. 1 della L.R. 14 maggio 2018, n. 11, ha modificato la L.R. n. 3/2005 recante "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali", introducendo l'articolo 9 *bis* — **SALE DEL COMMiato**;

CONSIDERATO che l'art. 9-*bis* della suddetta legge regionale, così come modificato dall'art. 21 della L.R. 18 aprile 2019, n. 8:

- al comma 2 recita *"I Comuni stabiliscono l'ubicazione nel proprio territorio delle sale del commiato in specifiche aree individuate dagli strumenti urbanistici, in maniera da garantire la compatibilità del servizio che in esse è svolto con le altre attività dell'area nonché un'adeguata accessibilità alle strutture e la disponibilità di idonei spazi di sosta"*;
- al comma 3 recita *"Sino all'adozione degli atti indicati al comma 2, le sale del commiato possono essere collocate nelle zone omogenee, anche se diversamente denominate, individuate dagli strumenti urbanistici generali, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), D e F, ovvero anche B e C, purché in edifici fisicamente distinti da immobili destinati a civile abitazione, residenza o ad usi turistici o ricreativi. Va comunque garantita un'adeguata riservatezza, accessibilità e la disponibilità di spazi di sosta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente."*;

RILEVATO che il vigente P.R.G., adeguato al P.P.A.R., approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 111 in data 12/03/2002, e la successiva variante parziale approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 176 del 31/10/2017 e con D.C.C. n. 61 del 29/12/2017, con decreto del Presidente della Provincia n. 74 del 23/04/2018 e D.C.C. n. 25 del 29/05/2018, non precisa espressamente a quale categoria d'uso la sala del commiato appartenga e non ha individuato specifiche aree destinate ad accogliere tale servizio;

CONSIDERATO che all'epoca di approvazione dell'ultima variante generale allo strumento urbanistico non era ancora diffuso l'uso di tali attività ma che al momento si rileva la necessità di determinare quali aree siano idonee alla realizzazione di strutture che consentano la commemorazione dei defunti;

RITENUTO possibile, in base a quanto disposto dall'art. 9-*bis* della L.R. 1 febbraio 2005, n. 3, così come modificato dall'art. 21 della L.R. 18 aprile 2019, n. 8, in attesa di futuri aggiornamenti dello strumento urbanistico vigente, stabilire che *l'ubicazione delle sale del commiato possa essere individuata nelle zone omogenee D e F, ovvero anche B e C di cui al richiamato D.M. 1444/68, purché in edifici fisicamente distinti da immobili destinati a civile abitazione, residenza o ad usi turistici o ricreativi.*

Va comunque garantita un'adeguata riservatezza, accessibilità e la disponibilità di spazi di sosta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

PRESO ATTO che, come stabilito dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulle deliberazioni di mero indirizzo, in quanto non implicanti valutazioni di carattere tecnico, non occorre richiedere i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI favorevoli unanimi resi dai presenti nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. di **DICHIARARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **FORMULARE ATTO DI INDIRIZZO** al Responsabile del Settore IV *"Territorio e Urbanistica – S.U.E."* al fine di considerare compatibile l'ubicazione di sale del commiato all'interno di *zone omogenee D e F, ovvero anche B e C di cui al D.M. 1444/68*, in attesa di futuri aggiornamenti dello strumento urbanistico vigente; rimane fermo che gli edifici destinati all'accoglienza di tale servizio dovranno essere fisicamente distinti da immobili destinati a civile abitazione, residenza o ad usi turistici o ricreativi. Va comunque garantita un'adeguata riservatezza, accessibilità e la disponibilità di spazi di sosta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, così come definito dall'art. 9-bis della L.R. 1 febbraio 2005, n. 3.

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 15-12-2020 al 30-12-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 20941 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 15-12-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI
